



Comune di Sedriano
PROVINCIA DI MILANO

Estensore

U.lab S.r.l.
info@u-lab.it | www.u-lab.it

**Responsabile
tecnico**

Ing. Stefano Franco

Elaborato

REGOLAMENTO EDILIZIO

Data: Agosto 2024

Indice

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA.....	1
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Articolo 1 Disposizioni Generali	1
PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA.....	2
TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	2
CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI	2
Articolo 2 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale.....	2
Articolo 2.1 Sportello unico edilizia	2
Articolo 2.2 Sportello unico attività produttive	2
Articolo 2.3 Commissione edilizia	2
Articolo 2.4 Commissione locale per il paesaggio	3
Articolo 2.5 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)....	3
Articolo 3 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale.....	3
Articolo 4 Le modalità di coordinamento con lo SUAP	3
CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI	4
Articolo 5 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati.....	4
Articolo 6 Certificato di destinazione urbanistica	4
Articolo 7 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi.....	5
Articolo 8 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità	5
Articolo 9 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni	5
Articolo 10 Pareri preventivi	6
Articolo 11 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia	6
Articolo 12 Modalità e strumenti per l'informazione	6
Articolo 13 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti.....	7
Articolo 14 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.....	7
TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	8
CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	8
Articolo 15 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.....	8
Articolo 16 Comunicazioni di fine lavori	8
Articolo 17 Occupazione di suolo pubblico.....	8
Articolo 18 Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica	9
CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	10
Articolo 19 Principi generali dell'esecuzione dei lavori	10

Articolo 20	Punti fissi di linea e di livello.....	10
Articolo 21	Cartelli di cantiere	10
Articolo 22	Criteri da osservare per scavi e demolizioni	10
Articolo 23	Misure di cantiere e eventuali tolleranze.....	11
Articolo 24	Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera	11
Articolo 25	Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici	11
Articolo 26	Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.....	11
TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI		12
CAPO I DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO.....		12
Articolo 27	Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici	12
Articolo 28	Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo, al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica.	13
Articolo 29	Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale.....	15
Articolo 30	Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti	15
Articolo 31	Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon.....	15
Articolo 32	Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.....	16
Articolo 33	Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita").....	16
Articolo 34	Prescrizioni per le sale da gioco l'istallazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa	16
CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO.....		17
Articolo 35	Strade	17
Articolo 36	Portici	17
Articolo 37	Piste ciclabili	17
Articolo 38	Aree per parcheggio	17
Articolo 39	Piazze e aree pedonalizzate.....	17
Articolo 40	Passaggi pedonali e marciapiedi.....	18
Articolo 41	Passi carrai ed uscite per autorimesse	18
Articolo 42	Chioschi/dehors su suolo pubblico.....	18
Articolo 43	Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato.....	19
Articolo 44	Recinzioni	19
Articolo 45	Numerazione civica	19
Articolo 46	Spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette	20
CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE.....		21
Articolo 47	Aree verdi	21

Articolo 48	Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale	21
Articolo 49	Orti urbani	21
Articolo 50	Parchi e percorsi in territorio rurale	21
Articolo 51	Sentieri	21
Articolo 52	Tutela del suolo e del sottosuolo	22
Articolo 53	Connessioni ecologiche in ambito urbano e periurbano	22
Articolo 54	Connessione alla rete verde comunale	22
Articolo 55	Bonifiche e qualità dei suoli.....	22
CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE.....		23
Articolo 56	Approvvigionamento idrico	23
Articolo 57	Depurazione e smaltimento delle acque.....	23
Articolo 58	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati	23
Articolo 59	Distribuzione dell'energia elettrica	23
Articolo 60	Distribuzione del gas	24
Articolo 61	Ricarica dei veicoli elettrici	24
Articolo 62	Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento	24
Articolo 63	Telecomunicazioni	25
Articolo 64	Rete di illuminazione pubblica	25
Articolo 65	Illuminazione esterna negli spazi privati	25
CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO.....		26
Articolo 66	Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi	26
Articolo 67	Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio.....	26
Articolo 68	Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	26
Articolo 69	Allineamenti	27
Articolo 70	Piano del colore.....	27
Articolo 71	Coperture degli edifici	27
Articolo 72	Illuminazione pubblica.....	27
Articolo 73	Griglie ed intercapedini	28
Articolo 74	Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici	28
Articolo 75	Serramenti esterni degli edifici.....	28
Articolo 76	Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe	28
Articolo 77	Cartelloni pubblicitari	28
Articolo 78	Muri di cinta storici.....	29
Articolo 79	Beni culturali e edifici storici	29
Articolo 80	Cimiteri monumentali e storici	29
Articolo 81	Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani	29
CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI.....		30
Articolo 82	Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche	30

Articolo 83	Serre bioclimatiche o serre solari	30
Articolo 84	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici.....	31
Articolo 85	Coperture, canali di gronda e pluviali.....	31
Articolo 86	Strade, passaggi privati e rampe	32
Articolo 87	Cavedi, pozzi luce e chiostrine.....	32
Articolo 88	Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni	32
Articolo 89	Recinzioni	33
Articolo 90	Materiali, tecniche costruttive degli edifici	33
Articolo 91	Disposizioni relative alle aree di pertinenza.....	33
Articolo 92	Piscine.....	33
Articolo 93	Altre opere di corredo degli edifici.....	33
TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO		34
Articolo 94	Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio	34
Articolo 95	Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori	34
Articolo 96	Sanzioni per violazione delle norme regolamentari.....	34
TITOLO V NORME TRANSITORIE		34
Articolo 97	Aggiornamento del regolamento edilizio	34
Articolo 98	Disposizioni transitorie	34
ALLEGATO 1 DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI.....		35
ALLEGATO 2 RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA, AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE ..		41

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Disposizioni Generali

1. Il presente regolamento edilizio è stato redatto in attuazione della D.G.R. del 24 Ottobre 2018 – XI/695 *“Recepimento dell’intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”*.
2. Le norme del presente Regolamento Edilizio, dettano disposizioni relative a procedure e contenuti dell’attività edilizia e di trasformazione, così come previsto dall’articolo 4 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dall’articolo 28 della L.R. n.12 del 2005 e ss.mm.ii., su tutto il territorio comunale e per tutte le destinazioni d'uso dei terreni, dei fabbricati e dei manufatti.
3. Costituiscono parte integrante del presente Regolamento Edilizio i seguenti allegati:
 - a) ALLEGATO 1 | DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI
 - b) ALLEGATO 2 | RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA, AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo 2 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale.

Articolo 2.1 Sportello unico edilizia

1. Per le attività di informazione, accettazione e registrazione delle istanze a rilevanza edilizia e di ogni altra attività disciplinata dal presente Regolamento, anche ai fini della semplificazione dei procedimenti amministrativi, il Comune ha istituito lo Sportello Unico per l'Edilizia. I compiti dello Sportello Unico per l'Edilizia sono disciplinati dall'art. 32 della L.R. n.12 del 2005 e ss.mm.ii. e dall'art.5 del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.ii. alle quali si rimanda.
2. La gestione delle pratiche avviene tramite il portale il cui link è presente sul sito istituzionale del Comune (<https://comune.sedriano.mi.it/>).

Articolo 2.2 Sportello unico attività produttive

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è l'apparato di riferimento territoriale competente in materia di procedure inerenti la localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione e riattivazione di attività economiche, ovvero qualunque attività produttiva di un bene o di un servizio, incluse le attività commerciali, di somministrazione, le attività economiche svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico ricettive ed in genere le attività che configurino la realizzazione di un bene materiale o di un servizio ed è l'unico riferimento per chi svolge o intende intraprendere attività economiche sul territorio comunale.
2. Lo SUAP è obbligatorio ed ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento stesso, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell'ambiente, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.
3. Tutte le disposizioni inerenti all'ambito di applicazione del SUAP, nonché le relative domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni concernenti le attività previste dal D.P.R. n. 160 del 2010 e ss.mm.ii., dovranno rispettare le modalità e le direttive previste dal "*Regolamento di organizzazione e funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)*" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 il 30 Novembre 2022 e ss.mm.ii
4. La gestione delle pratiche avviene tramite il portale il cui link è presente sul sito istituzionale del Comune (<https://comune.sedriano.mi.it/>).

Articolo 2.3 Commissione edilizia

1. Già Abrogata per semplificazione procedurale

Articolo 2.4 Commissione locale per il paesaggio

1. Non è prevista la Commissione locale per il paesaggio

Articolo 2.5 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)

1. L'organo tecnico viene nominato ad ogni specifico procedimento, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 3 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale

1. I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi, le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Sedriano (www.comune.sedriano.mi.it).

Articolo 4 Le modalità di coordinamento con lo SUAP

1. Sul sito istituzionale del Comune di Sedriano (www.comune.sedriano.mi.it) è presente il collegamento al portale del SUAP, il coordinamento avviene avvalendosi della condivisione dei sistemi informatici e telematici in dotazione del Comune.
2. Sono di competenza del SUAP tutti i procedimenti relativi alle attività produttive, così come descritti nel portale del SUAP.
3. Il SUAP di Sedriano, in ottemperanza al D.P.R. n.160 del 2010 e ss.mm.ii., dialoga con utenti ed enti terzi esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale *in uso*
4. Per quanto concerne ulteriori specificazioni si rimanda all' Art.8 del "*Regolamento di organizzazione e funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)*" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 il 30 Novembre 2002. e ss.mm.ii

CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Articolo 5 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

1. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di autotutela, chiunque può avanzare richiesta di riesame di titoli abilitativi già rilasciati, esplicitandone le motivazioni ed allegando eventuale documentazione a supporto.
2. Ove l'atto abilitativo sia richiesto dal proprietario dell'area edificatoria, la domanda deve contenere le generalità, il domicilio e la firma dello stesso e del progettista. Se il richiedente non è proprietario dell'immobile, la domanda deve contenere oltre alle generalità, il domicilio e la firma dello stesso, l'assenso del proprietario o il titolo attributivo della disponibilità dell'immobile. Per gli immobili appartenenti a persone giuridiche, l'atto abilitativo deve essere avanzato dagli organi che ne hanno la rappresentanza ed i poteri.
3. L'atto abilitativo, completo della documentazione prescritta, viene esaminato seguendo l'ordine cronologico di presentazione. Nel caso che la domanda non sia corredata da tutti i documenti prescritti, viene comunicato all'interessato, come previsto da legge, che la domanda non può essere presa in esame e, lo invita ad integrare la documentazione.
4. Nei casi di cui al terzo comma del presente articolo, l'iter resta sospeso per un periodo non superiore a 90 giorni.
5. Scaduto tale periodo di tempo senza che l'interessato abbia presentato i chiarimenti o gli elaborati richiesti, la domanda presentata cessa di avere validità. Per le aree, gli edifici e le opere soggette a speciali leggi e regolamenti comunali, provinciali o statali, devono essere preventivamente esibiti dai richiedenti i relativi permessi od autorizzazioni.

Articolo 6 Certificato di destinazione urbanistica

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 3 del D.P.R n. 380 del 2001 il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della domanda e contiene le prescrizioni urbanistiche relative ad una determinata area, puntualmente indicata ed individuata nella richiesta.
2. Il certificato di destinazione urbanistica, facendo riferimento all'istanza, specificherà le varie destinazioni urbanistiche previste dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi, vigenti e/o adottati, delle aree individuate dal richiedente in relazione ai mappali esposti e riportati nell'estratto di mappa catastale allegato.
3. La richiesta può essere formulata dall'avente titolo ai sensi di legge, da notai o dai tecnici ufficialmente incaricati dall'avente titolo o da chiunque abbia interesse a conoscere le prescrizioni urbanistiche dei terreni interessati (venditore, acquirente o altro).
4. La richiesta di certificato di destinazione urbanistica, regolarmente sottoscritta dal richiedente, deve contenere tutti gli elementi utili per identificare l'area oggetto dell'istanza.
5. Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente prima del suddetto termine.

Articolo 7 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

1. Si rimanda al D.P.R. n. 380 del 2001, in particolare all'articolo 15 che disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire e indica i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori:
 - a. Inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo;
 - b. Fine lavori: entro 3 anni dall'inizio dei lavori.
2. La proroga sarà senz'altro concessa qualora i lavori non possono essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali: mole dell'opera da realizzare, particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera, difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari.
3. In tutti gli altri casi la proroga è discrezionale, ossia sarà valutata caso per caso dall'amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato.
4. La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori.

Articolo 8 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

1. L'agibilità degli edifici è condizionata dalla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
2. Ai sensi dell'art. 222 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e art. 26 del D.P.R. n. 380 del 2001 è sempre possibile dichiarare inagibile o sospendere l'uso di un immobile o parte di esso, se alcune delle condizioni di cui all'art. 24 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. vengano a mancare.
3. Nel caso l'ufficio preposto al controllo, a seguito di comunicazione di fine lavori, verifichi che l'intervento non è ultimato, lo stesso ne dà comunicazione al Responsabile competente, il quale sospende il procedimento di agibilità che avviene tramite attestazione dei requisiti dichiarati dal professionista, il rilascio dell'agibilità, sino ad intervenuta ultimazione dei lavori.
4. Al Responsabile competono anche la dichiarazione di inagibilità e di inabitabilità di una costruzione o di parte di essa, anche su conforme e motivata proposta del competente organo dell'ATS, esposti e segnalazioni su immobili e unità abitative già autorizzate.

Articolo 9 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

1. Il rilascio del titolo abilitativo comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, primaria e secondaria e al costo di costruzione da corrispondere all'atto del rilascio del titolo.
2. Il contributo di costruzione è disciplinato dal D.P.R. n. 380 del 2001 Titolo II Capo II sezione II e dalla L.R. n. 12 del 2005 Parte II Titolo I capo IV.
3. I contributi urbanizzativi e i relativi criteri e modalità di versamento sono disciplinati da atto deliberativo, che periodicamente approva gli aggiornamenti.
4. Il contributo di costruzione è dovuto dal proprietario dell'immobile o da colui che

abbia titolo per richiedere il rilascio del permesso di costruire o per presentare altro titolo abilitante. Tale contributo è commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione ed è determinato in conformità con quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

5. In caso di titoli abilitanti che non richiedono il rilascio di provvedimento espresso, il contributo di costruzione è corrisposto prima dell'inizio dei lavori.
6. Nei casi previsti dalla vigente legislazione laddove il progetto, in quanto in variante al P.G.T. o comportante deroghe alla strumentazione urbanistica ex art. 14 D.P.R. n. 380 del 2001 comporti la corresponsione al comune del contributo straordinario previsto dall'articolo 16 comma 4 lettera d-ter) del D.P.R. n. 380 del 2001, il richiedente dovrà versare tale contributo, determinato dal comune, al momento del rilascio del titolo abilitativo.
7. Per quanto riguarda gli immobili dismessi si rimanda a quanto stabilito con le deliberazioni di Consiglio comunale n.3 e n. 47 del 2021 ed ss.mm.ii.
8. Per ciò che concerne la rateizzazione si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione di G.C. n. 48 del 29/05/2022 e ss.mm.ii.

Articolo 10 Pareri preventivi

1. Il parere preventivo è previsto unicamente per le aree individuate come ambiti della rigenerazione urbana come indicato dal P.G.T. secondo quanto previsto dall' art 8bis. della L.R. n. 12 del 2005.

Articolo 11 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia

1. Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 267 del 2000 il Sindaco, ravvisati i motivi di sicurezza o pericolo per l'incolumità pubblica, emette ordinanza per il ripristino dei luoghi e l'eliminazione del pericolo.
2. L'esecuzione degli interventi avviene sotto la personale responsabilità del proprietario e del professionista incaricato, anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo.
3. Al proprietario è fatto obbligo di dare immediata comunicazione dei lavori all'Amministrazione Comunale e di dare luogo, entro 30 giorni dall'inizio degli stessi, salvo diverse valutazioni tecniche da parte dell'ufficio comunale competente, agli adempimenti previsti dalle norme vigenti, compresa la presentazione della perizia tecnica allo Sportello Unico per l'Edilizia.
4. Le ordinanze che danno esecuzione a specifiche disposizioni del presente Regolamento sono emanate dal Responsabile del Settore e previa acquisizione dei pareri se necessari o ritenuti opportuni.

Articolo 12 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

1. Il Comune, al fine di implementare l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio, attua le modalità e gli strumenti necessari in conformità alle discipline contenute nelle L. n. 241/1990 e n. 190/2012, nei D.Lgs. n. 33 del 2013 e n. 126 del 2016 e nel *"Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"*.
2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi

ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della L. n. 241 del 1990 e del D.lgs. n. 39 del 1997.

Articolo 13 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

1. L'Ente adotta misure di coinvolgimento e partecipazione nell'ambito dell'iter di approvazione ed adozione così come disposto dalla normativa, nell'ambito delle varianti al P.G.T. e ai regolamenti in materia edilizia- urbanistica

Articolo 14 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

1. Qualora venga indetto un concorso pubblico di urbanistica, architettura e paesaggio troveranno applicazione le norme contenute nel D.Lgs n.36 del 2023 e ss.mm.ii. nonché i principi di trasparenza e partecipazione di cui al medesimo decreto.

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 15 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.

1. Si rimanda D.P.R. n. 380 del 2001, in particolare agli articoli n. 6-bis., 15, 22, 23 e 23bis. e alla L.R. n. 12 del 2005 per tutto ciò che concerne le comunicazioni di inizio lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi.
2. L'inizio dei lavori, deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi. Pertanto, i lavori debbono ritenersi "iniziati" quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nella compiuta organizzazione del cantiere e nell'innalzamento di elementi portanti o nell'esecuzione di scavi coordinati al getto delle fondazioni del costruendo edificio. L'Amministrazione vigilerà affinché il termine di decadenza del permesso non venga eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici.
3. Per le comunicazioni di inizio lavori, per i diversi interventi edilizi dovrà essere utilizzata la modulistica unificata approvata dalla Regione Lombardia, disponibile sul portale in uso.

Articolo 16 Comunicazioni di fine lavori

1. Per ultimazione dei lavori si intende l'avvenuto completamento di ogni parte della costruzione, escluse le sistemazioni esterne non essenziali ai fini dell'accesso alla costruzione e l'assetto del verde, potendosi ammettere che, limitatamente a singole unità immobiliari, le opere di finitura interna siano eseguite in tempi successivi e comunque antecedentemente alla segnalazione di agibilità delle medesime.
2. Ai sensi dell'Art.24 del D.P.R. n. 380 del 2001, entro 15 giorni dall'effettiva ultimazione dei lavori il titolare dell'atto abilitativo comunque denominato previsto dalla legislazione vigente deve comunicare al Comune, la data di fine dei lavori stessi.

Articolo 17 Occupazione di suolo pubblico

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. La concessione è subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed ai regolamenti vigenti in materia (in particolare vedasi Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n.41 del 27/11/2018 e ss. eventuali mm. e ii)

Articolo 18 Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica

1. Ove i risultati dell'Indagine Ambientale preliminare, utile alla verifica dello stato di qualità del suolo e sottosuolo, evidenzino potenziali contaminazioni a carico delle matrici ambientali, così come definite dalla normativa di riferimento il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii) è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti, per l'avvio del procedimento di bonifica, mediante l'utilizzo dei moduli di cui alla D.G.R 27 giugno 2006, n. 8/2838 e ss.mm.ii.
2. La comunicazione deve contenere, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 242 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., la descrizione delle eventuali misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi 30 giorni deve essere presentato alle predette amministrazioni il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii..

CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 19 Principi generali dell'esecuzione dei lavori

1. Tutti gli interventi edilizi, pubblici e privati, nella progettazione, nella costruzione e nell'uso, devono essere rivolti a migliorare l'ambito del territorio in cui si inseriscono, sia in termini di utilizzo, sia per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, ambientali e culturali. L'esecuzione delle opere deve avvenire nel rispetto del progetto così come assentito e degli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti direttamente da leggi e regolamenti, da convenzioni e atti d'obbligo, nonché dalle eventuali prescrizioni contenute nel titolo stesso.

Articolo 20 Punti fissi di linea e di livello

1. Il professionista incaricato dalla proprietà o aventi titolo dovrà indicare, su apposita tavola grafica, i punti fissi di linea e di livello stabiliti secondo apposito rilievo.

Articolo 21 Cartelli di cantiere

1. Per quanto inerente alla segnaletica di cantiere, si rimanda all'Art.27 del D.P.R. n. 380 del 2001 e al TITOLO V del D. Lgs. n. 81 del 2008.

Articolo 22 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. Gli scavi all'interno del lotto di proprietà dovranno essere sempre eseguiti all'interno di una recinzione di cantiere e convenientemente illuminati e segnalati durante le ore notturne.
2. In ogni caso i lavori di scavo devono essere eseguiti in modo da impedire rovine e franamenti e da non compromettere la sicurezza degli edifici, delle infrastrutture e degli impianti posti nelle vicinanze. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze. La sicurezza degli edifici e degli impianti circostanti va comunque verificata mediante idonee operazioni di misura di monitoraggio, effettuate a cura del concessionario o dell'assuntore dei lavori. Le misurazioni devono interessare la zona circostante gli scavi e devono comprendere tutti gli immobili che possono essere interessati in relazione alle caratteristiche degli scavi. Ogni anomalia riscontrata, sia nei valori delle misure di monitoraggio che riguardante infiltrazioni d'acqua od eventuali lesioni negli edifici, andrà tempestivamente comunicata all'Autorità comunale, fermo restando l'obbligo del titolare del PERMESSO DI COSTRUIRE o dell'assuntore dei lavori di sospendere ogni operazione di scavo e di effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi. Gli scavi non devono impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi pubblici e in specie di quelli stradali; ove risulti necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere presentata richiesta formale di concessione all'Autorità comunale.
3. Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini, oltre all'innalzamento di troppa polvere, attraverso getti d'acqua.
4. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo IV, del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Articolo 23 Misure di cantiere e eventuali tolleranze

1. Il Cantiere, in zona abitata prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici, deve essere cintato ed organizzato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi per tutta la durata dei lavori, con segnalazione di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivo rifrangente ed integrazioni d'illuminazione stradale, provvedute e gestite dal costruttore che ne è responsabile.
2. Il cantiere deve essere provvisto di tabella decorosa e visibile con l'indicazione dell'opera ed i nomi e cognomi del titolare dell'atto abilitativo, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in cemento armato, del costruttore e dell'assistente.
3. Per quanto concerne le tolleranze costruttive il presente regolamento fa riferimento all'Art.34 bis del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.ii..

Articolo 24 Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

1. Nello svolgimento delle attività di cantiere dovranno essere rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 25 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. In caso di ritrovamenti di presumibile interesse paleontologico, archeologico, storico od artistico gli stessi devono essere posti a disposizione delle Autorità competenti con le modalità di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii. fornendo altresì tempestiva comunicazione al Comune.
2. I lavori per la parte interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare intatti gli oggetti ritrovati, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

Articolo 26 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

1. Ove l'esecuzione dei lavori stessi comporti la manomissione del suolo pubblico o la costruzione di assiti o ponteggi su area pubblica, l'interessato deve richiedere preventivamente il relativo documento abilitativo all'ufficio comunale competente ed agli enti di erogazione dei servizi al fine di evitare ogni danno a manufatti esistenti. Dovrà inoltre, ove previsto, provvedere ad un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione delle opere di ripristino. L'importo di tale deposito verrà stabilito dal responsabile dell'ufficio comunale competente sulla base dell'intervento da realizzare.
2. Ultimati i lavori, le opere di ripristino delle aree pubbliche devono essere eseguite a cura e spese del concessionario entro il termine stabilito nel provvedimento abilitativo, in conformità alle disposizioni impartite dall'ufficio comunale competente, se non diversamente previsto.
3. Dette opere vanno consegnate in contraddittorio con la redazione del verbale di regolare esecuzione. In caso di ritardo o di inosservanza delle disposizioni circa le opere di ripristino, l'ufficio comunale competente provvede all'esecuzione delle opere stesse a spese dell'inadempiente, a mezzo dell'escussione della cauzione di cui al primo comma del presente articolo ovvero attraverso decreto ingiuntivo.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI

CAPO I DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

Articolo 27 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. Le norme di settore alle quali devono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
 - a) resistenza meccanica e stabilità;
 - b) sicurezza in caso di incendio;
 - c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
 - d) sicurezza nell'impiego;
 - e) protezione contro il rumore;
 - f) risparmio energetico;
 - g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature;
 - h) eliminazione delle barriere architettoniche.
3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato, ai fini della conformità ai suddetti requisiti, deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

Articolo 28 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo, al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica.

1. La progettazione degli edifici deve garantire i requisiti prestazionali previsti dalla normativa in materia al fine di contenere i consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e materiali ecocompatibili, riducendo le emissioni inquinanti o clima alteranti, la produzione di rifiuti e il consumo del suolo nel rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica.
2. Si intendono recepite dal presente Regolamento Edilizio i criteri e i metodi per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrogeologica, utili per disciplinare le modalità e gli interventi edilizi per il conseguimento dei principi stessi, definiti dal Regolamento Regionale n.17 del 2017, in attuazione dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.
3. A tal fine, vengono riportati nella tabella in basso i contenuti che i progetti di invarianza idraulica devono possedere in funzione della tipologia di intervento previsto, secondo quanto esplicitato dal Art. 6 comma 1 della Regolamento Regionale n.7 del 2017:

Disciplina del principio di invarianza idraulica e idrologica	
Tipo di intervento	Contenuti
a) interventi soggetti a permesso di costruire, a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del d.p.r. 380/2001 o a comunicazione di inizio lavori asseverata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nello sviluppo del progetto dell'intervento è necessario redigere anche un progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell'esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici, redatto conformemente alle disposizioni del presente regolamento e secondo i contenuti di cui all'articolo 10; tale progetto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 19 bis della legge 241/1990 e all'articolo 14 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua), è allegato alla domanda, in caso di permesso di costruire, o alla segnalazione certificata di inizio attività o alla comunicazione di inizio lavori asseverata, unitamente: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 all'istanza di concessione allo scarico, presentata all'autorità idraulica competente, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale; in caso di utilizzo di uno scarico esistente, agli estremi della concessione; 1.2 alla richiesta di allacciamento, presentata al gestore, nel caso di scarico in fognatura; in caso di utilizzo di un allacciamento esistente, agli estremi del permesso di allacciamento; 1.3 all'accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato; in caso di utilizzo di uno scarico esistente in un reticolo privato, al relativo accordo con il proprietario del reticolo; 1.4 e viene adottato il requisito minimo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), alla domanda, in caso di istanza di permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività o alla comunicazione di inizio lavori asseverata è allegata la dichiarazione del progettista ai sensi della stessa lettera a); 2. in caso di scarico in rete fognaria, il comune, nell'ambito della procedura di rilascio del permesso di costruire, può chiedere il parere preventivo del gestore del servizio idrico integrato sull'ammissibilità dello scarico in funzione della capacità

	<p>idraulica della rete ai sensi dell'articolo 8, comma 2 e sul progetto di invarianza idraulica e idrologica;</p> <p>3. in caso di variante all'intervento che modifichi i parametri funzionali al calcolo dei volumi di invarianza idraulica o idrologica, il progetto di invarianza idraulica e idrologica deve essere adeguato e allegato alla richiesta di variante del permesso di costruire, ovvero alla presentazione della variante nel caso di segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del d.p.r. 380/2001 o di comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero alla nuova domanda di rilascio di permesso di costruire o alla nuova segnalazione certificata di inizio attività o alla nuova comunicazione di inizio lavori asseverata; qualora la variante comporti anche una modifica dello scarico, deve essere ripresentata l'istanza, la domanda o accordo di cui ai numeri 1.1 1.2 o 1.3, da allegare alla richiesta di variante;</p> <p>4. prima dell'inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il permesso di allacciamento nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato l'efficacia della segnalazione certificata di inizio attività o della comunicazione di inizio lavori asseverata è condizionata all'acquisizione della concessione, del permesso o dell'accordo di cui al presente numero;</p> <p>5. la segnalazione certificata presentata ai fini dell'agibilità, di cui all'articolo 24 del d.p.r. 380/2001è, altresì, corredata:</p> <p>5.1 da una dichiarazione di conformità delle opere realizzate a firma del direttore dei lavori, ove previsto, oppure del titolare, che documenti la consistenza e congruità delle strutture o anche opere progettate e realizzate, ai fini del rispetto dei limiti ammissibili di portata allo scarico;</p> <p>5.2 dal certificato di collaudo, qualora previsto, ovvero dal certificato di conformità alla normativa di settore delle opere di invarianza idraulica e idrologica;</p> <p>5.3 dagli estremi della concessione allo scarico, di cui al numero 1.1, rilasciata, prima dell'inizio dei lavori, dall'autorità idraulica competente, se lo stesso avviene in corpo idrico superficiale;</p> <p>5.4 dagli estremi del permesso di allacciamento di cui al numero 1.2, nel caso di scarico in fognatura;</p> <p>5.5 dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata con cui è stato inviato a Regione il modulo di cui all'allegato D;</p> <p>6. Al fine di garantire il rispetto della portata limite ammissibile, lo scarico nel ricettore è attrezzato con gli equipaggiamenti, descritti all'articolo 11, comma 2, lettera g), inseriti in un pozzetto di ispezione a disposizione per il controllo, nel quale deve essere ispezionabile l'equipaggiamento stesso e devono essere misurabili le dimensioni del condotto di allacciamento alla pubblica rete fognaria o del condotto di scarico nel ricettore; i controlli della conformità quantitativa dello scarico al progetto sono effettuati dal gestore del servizio idrico integrato, se lo scarico è in pubblica fognatura, o dall'autorità idraulica competente, se lo scarico è in corpo idrico superficiale;</p>
<p>b) interventi rientranti nell'attività edilizia libera, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera</p>	<p>1. occorre rispettare il presente regolamento per quanto riguarda i limiti e le modalità di calcolo dei volumi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, per i quali valgono le disposizioni di cui alla lettera c) del presente comma;</p> <p>2. prima dell'inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico</p>

d):	superficiale, o il permesso di allacciamento nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato;
c)interventi relativi alle infrastrutture stradali, autostradali, loro pertinenze e parcheggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. nello sviluppo del progetto dell'intervento è necessario redigere anche un progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell'esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici, redatto conformemente alle disposizioni del presente regolamento e con i contenuti stabiliti all'articolo 10; 2. prima dell'inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il permesso di allacciamento, nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato;
d) In caso di impossibilità a realizzare le opere di invarianza idraulica o idrologica previsto all'articolo 16	<ol style="list-style-type: none"> 1. alla domanda di permesso di costruire, alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della comunicazione di inizio lavori asseverata deve essere allegata la dichiarazione motivata di impossibilità a realizzare le misure di invarianza idraulica, firmata dal progettista dell'intervento tenuto al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, unitamente al calcolo della monetizzazione secondo le modalità specificate all'articolo 16; 2. la segnalazione certificata presentata ai fini dell'agibilità deve essere corredata anche dalla ricevuta di pagamento al comune dell'importo di cui all'articolo 16 e dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata con cui è stato inviato alla Regione il modulo di cui all'allegato D;

Articolo 29 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

1. S'intende per flessibilità progettuale l'adozione di misure che favoriscano l'adattabilità di un edificio a usi diversi durante la sua esistenza. L'obiettivo di una progettazione flessibile non ha soltanto natura economica ma ha anche portata sociale poiché l'impatto ambientale di un intervento di demolizione e ricostruzione è sicuramente superiore a quello generato da una ristrutturazione.
2. La flessibilità progettuale si ottiene concependo la distribuzione degli spazi e le caratteristiche costruttive dell'edificio, in particolare quelle strutturali e impiantistiche, in modo che non siano d'ostacolo ad una riconversione dell'edificio stesso, ciò in particolare per gli edifici pubblici.
3. Il Comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa si riserva di definire con apposito regolamento futuro i requisiti e i parametri prestazionali per gli edifici soggetti a 'flessibilità progettuale' in coerenza con il presente regolamento e con gli altri regolamenti locali, nonché con le norme edilizie di settore vigenti.

Articolo 30 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

1. Si rimanda alla L.R. n. 19 del 26 Novembre 2019 e ss.mm.ii. *"Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente"*.

Articolo 31 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

1. Gli interventi di nuova costruzione, nonché gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente (interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento

conservativo, di manutenzione straordinaria) destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio, ecc.) devono assicurare criteri e sistemi di progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l'esposizione della popolazione al gas Radon.

2. Il riferimento per tali criteri e sistemi è costituito dal D.D.G. n. 12678 del 21 Dicembre 2011 *"Linee guida per la prevenzione delle esposizioni a gas radon in ambienti indoor"* ed eventuali ss.mm.ii..
3. La verifica dell'efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante determinazione sulle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell'occupazione dei fabbricati.
4. Si applicano altresì le disposizioni del D.P.C.M. dell'11 gennaio 2024 *"Adozione del Piano Nazionale d'Azione per il Radon 2023-2032"*, che stabilisce ulteriori linee guida per le misure di prevenzione e gestione del radon.

Articolo 32 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

1. Per quanto riguarda i requisiti igienici delle costruzioni valgono le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Locale di Igiene approvato con D.C.C. n. 43 del 25 Ottobre 1989 e ss. mm. e ii.

Articolo 33 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

1. Per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile, si applica alle nuove costruzioni di qualsiasi destinazione d'uso e agli edifici esistenti interessati da interventi di sostituzione complessiva degli elementi strutturali della copertura quanto previsto dal D.R. n. 119 del 14 Gennaio 2009, *"Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto"*.

Articolo 34 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

1. Si definisce sala pubblico da gioco un locale specificamente allestito per lo svolgimento unicamente del gioco e dotato di apparecchi di divertimento e d'intrattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. e ss.mm.ii
2. L'insediamento di sale giochi potrà avvenire solo ad una distanza di almeno 400 m. in linea d'aria da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, parchi pubblici
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla disciplina comunale vigente *"Regolamento per la disciplina delle sale pubbliche da gioco e da trattenimento per l'installazione negli esercizi pubblici di apparecchi elettronici, elettrici ed elettromeccanici da trattenimento"* approvato con D.C.C. n. 35 del 2010.

CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Articolo 35 Strade

1. La progettazione e la realizzazione di viabilità veicolare dovranno avvenire nel rispetto delle vigenti norme tecniche e funzionali statali e regionali.

Articolo 36 Portici

1. La realizzazione di nuovi spazi porticati sulla pubblica via o piazza è consentita solo se coerente con i caratteri del tessuto edificato e deve attenersi alle tipologie di finitura e di materiali compatibili con quelli già in uso negli spazi pubblici urbani.
2. La pavimentazione di marciapiedi, portici, gallerie e pubblici passaggi, anche di proprietà privata, devono essere eseguite con materiale resistente ed antisdrucchiabile, riconosciuti idoneo. Nei casi di proprietà privata, la manutenzione deve essere effettuata a cura e spese dei proprietari.
3. Nel centro storico e nelle zone sottoposte a vincolo di tutela ambientale, i materiali e le forme della pavimentazione devono essere scelti nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi.
4. Le dimensioni minime di larghezza e altezza devono assicurare una effettiva fruibilità di tali spazi, garantendo le condizioni di sicurezza e accessibilità, nonché l'idonea aerazione/ventilazione e illuminazione.

Articolo 37 Piste ciclabili

1. Oltre a quanto disposto dal Codice della Strada (D. Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285), alla realizzazione delle piste ciclabili si applica la disciplina dettata dal D.M. n. 557 del 30 Novembre 1999 e dalle disposizioni regionali (D.G.R. n. VI/47207 del 22 Dicembre 1999 "*Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale*") nonché le eventuali più specifiche disposizioni Comunali.

Articolo 38 Aree per parcheggio

1. In relazione alle aree destinate a parcheggio, al fine di garantire una gestione adeguata delle acque meteoriche, è necessario che le superfici previste per tale uso siano impermeabili. È altresì opportuno implementare sistemi per la raccolta e il trattamento delle acque di dilavamento, affinché queste siano trattate e rese qualitativamente conformi alle normative per il recapito finale dello scarico.
2. Inoltre, è necessario adottare soluzioni progettuali che, ove possibile, includano l'integrazione di essenze arboree e/o arbustive, per migliorare la qualità ambientale dell'intervento.

Articolo 39 Piazze e aree pedonalizzate

1. Le strade, le piazze, le aree, riservate ai pedoni o comunque soggette a transito limitato, devono avere una superficie idonea a facilitarne l'accesso ed il transito e devono essere realizzate in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche; i percorsi devono essere evidenti e liberi da ostacoli.

Articolo 40 Passaggi pedonali e marciapiedi

1. I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico e le pavimentazioni dei portici, devono essere pavimentati con materiali scelti in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale.
2. È prescritta l'adozione di parapetti, o comunque di opere di riparo, per i lati di aree coltivate, altane, ballatoi, terrazze, ecc. comunque accessibili, che prospettino su zone di terreno, rampe, parti di edificio poste ad una quota inferiore, con dislivello maggiore di cm 50.

Articolo 41 Passi carrai ed uscite per autorimesse

1. Le uscite dalle autorimesse, pubbliche o private, verso spazi pubblici devono essere segnalate. Fra le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) e le uscite di autorimesse, deve intercorrere una distanza minima di almeno metri 10 misurata fra gli stipiti più vicini.
2. In ogni caso deve essere assicurata buona visibilità al conducente, eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti. Se l'uscita dalla autorimessa è costituita da una rampa, questa non deve superare la pendenza del 15%.
3. Tra l'inizio della livelletta inclinata ed il filo dello spazio di pubblico transito deve essere previsto un tratto piano, pari ad almeno ml 4,00 di lunghezza.
4. Nel caso di modifiche di passi carrai esistenti, lo Sportello Unico Edilizia chiederà parere al Settore Lavori Pubblici ed al Settore Sicurezza al fine di verificare la rispondenza al Codice della Strada e alla progettazione sulle aree pubbliche.

Articolo 42 Chioschi/dehors su suolo pubblico

1. L'installazione degli elementi di arredo urbano ai fini di occupazione di suolo pubblico si intende sempre di tipo temporaneo e non dovrà compromettere le piantumazioni ed il verde esistente, né le normali attività di manutenzione ordinaria delle stesse.
2. In caso di nuova occupazione, la superficie massima possibile è pari alla superficie necessaria per consentire la presenza di tavolini/utenti complessivi (computando le aree interne ed esterne) presenti all'interno dell'esercizio commerciale.
3. In caso di occupazione delle piazze e spazi pubblici destinati allo svago ed al tempo libero da parte dei differenti operatori interessati - ove si verifichi il caso di concorrenza di diverse istanze e non sia possibile occupare la parte di superficie immediatamente corrispondente al fronte dell'esercizio commerciale richiedente - si dovrà garantire una proporzionale distribuzione tra spazi occupati e spazi liberi tenuto conto della necessità di garantire che l'occupazione dello spazio non snaturi la funzione principale dello spazio medesimo. Occorre comunque che lo spazio libero pavimentato sia superiore, in termini complessivi, a quello occupato. Il limite del rapporto (Sup. occupata/Sup. totale pavimentata) è fissato pari al 40%. Nel caso di richiesta di diversi operatori commerciali, si procederà secondo ordine di presentazione di richiesta e comunque proporzionando la superficie richiesta alla superficie di somministrazione fino al raggiungimento del limite del rapporto sopra indicato del 40%.
4. Tutte le occupazioni, possono essere sospese nel caso in cui l'Amministrazione comunale abbia necessità di utilizzare per i propri scopi istituzionali tali aree, ed i pubblici esercizi dovranno rimuovere gli arredi a seguito di comunicazione scritta almeno 48 ore prima.

5. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al protocollo dell'Ente prioritariamente tramite email-pec, indirizzata all'ufficio Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) e all'ufficio Polizia Locale (P.L.), comprendente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000).
6. Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si rinvia ai regolamenti comunali vigenti in materia ed al *"Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"* approvato con D.C.C. n. 79 del 28 Agosto 2022.

Articolo 43 Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

1. L'occupazione del suolo pubblico deve avvenire garantendo un passaggio libero di almeno 1,5 m. Parimenti non dovrà costituire in alcun modo ingombro tale da impedire l'accesso ad eventuali esistenti rampe per il superamento delle barriere architettoniche.
2. Sono inoltre ammesse le seguenti tipologie di occupazione del suolo:
 - che interessano il marciapiede adiacente al locale interessato, garantendo uno spazio sul marciapiede dedicato al passaggio non inferiore a m. 1,50 o uno spazio non inferiore a m. 3,50 per le zone ZTL per il passaggio di pedoni, mezzi di soccorso o autorizzati
 - che interessano marciapiedi non adiacenti all'esercizio, garantendo uno spazio sul marciapiede dedicato al passaggio non inferiore a m. 1,50, ma solo in caso di presenza di un attraversamento pedonale in prossimità dello stesso ed in zona ad non elevato traffico veicolare
 - che interessano lo spazio dedicato alla sosta delle autovetture esclusivamente nel caso che questo sia antistante l'esercizio commerciale (non sul lato opposto), al di fuori della carreggiata stradale, che vengano opportunamente delimitate con barriere fisiche mediante arredo urbano a spese e cura del richiedente, che la strada non sia ad elevato traffico veicolare, che la strada abbia un calibro sufficiente a garantire il transito dei veicoli e dei pedoni in sicurezza.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia ai regolamenti vigenti in materia.

Articolo 44 Recinzioni

1. Le aree non edificate fronteggianti vie o piazze aperte al pubblico passaggio, devono essere delimitate o recintate.
2. Le recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all'ambiente e non devono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione. Le recinzioni verso le strade, le piazze e gli spazi pubblici devono essere aperte e trasparenti.
3. L'altezza delle recinzioni non potrà superare i m 2. È vietato elevare recinzioni o barriere di qualsiasi tipo nelle zone di interesse storico e ambientale che siano oggetto di piano particolareggiati o di piani di lottizzazione convenzionata espressamente indicati dallo strumento urbanistico generale, nei cortili e negli spazi comuni.

Articolo 45 Numerazione civica

1. Il proprietario dell'immobile o chiunque ne abbia titolo può richiedere l'assegnazione di un numero civico, nell'ipotesi di nuova costruzione, o la sua verifica, in caso di ristrutturazione o di ampliamento, mediante istanza all'ufficio Anagrafe.

2. Tutti i complessi d'abitazione, individuale e collettiva, gli edifici industriali e artigianali, gli uffici, non provvisti di portineria, devono essere dotati, nell'ingresso o in prossimità di questo, di cassette per la raccolta della corrispondenza.
3. Le tabelle stradali ed i numeri civici sono collocati sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione.
4. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di provvedere al loro ripristino nel caso venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.
5. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di provvedere ai loro ripristino nel caso venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

Articolo 46 Spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette

1. Nelle aree libere di pertinenza degli edifici residenziali, direzionali e produttivi esistenti deve essere consentito il parcheggio delle biciclette, individuando e attrezzando adeguati spazi.
2. Gli spazi per le biciclette devono essere dotati di adeguate rastrelliere inamovibili.
3. Si prevede inoltre la realizzazione di spazi adeguatamente attrezzati e decorosamente sistemati per collocare i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, ai sensi di quanto previsto dal *"Regolamento di gestione dei servizi di igiene urbana"* approvato con D.C.C. n. 55 del 2023.

CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

Articolo 47 Aree verdi

1. L'inserimento di alberature su strade, piazze, parcheggi etc., deve essere valutato oltre che sulla base delle indicazioni generali (natura del terreno, caratteristiche climatiche, adattabilità della specie), anche sulla scorta dei seguenti fattori:
 - a) Sviluppo della specie in relazione all'ampiezza dell'asse stradale, delle piazze, dei parcheggi, etc., nonché alle condizioni di luce,
 - b) forma e caratteristiche delle piante a maturità,
 - c) sviluppo più o meno rapido,
 - d) caratteristiche dell'apparato radicale,
 - e) resistenza all'inquinamento,
 - f) rilevanza estetica.
2. La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi privati o alle edificazioni deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o soleggiamento di ambienti confinati prospicienti.
3. Altresì, per quanto concerne la messa a dimora delle alberature, dovranno essere selezionate specie vegetali che non producono pollini allergenici.
4. In assenza di indicazioni si applicano le distanze di cui all'art. 892 del Codice Civile.

Articolo 48 Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale

1. I parchi ed i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle medesime in caso di deperimento. Le opere di sistemazione idrogeologica possono essere eseguite soltanto a cura di Enti Pubblici e con regolare atto abilitativo.

Articolo 49 Orti urbani

1. Si rimanda alla regolamentazione comunale vigente "*Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti comunali*" approvato con D.C.C. n. 3 del 29 Gennaio 2019 e integrato con D.C.C. n. 13 del 18 Giugno 2020.

Articolo 50 Parchi e percorsi in territorio rurale

1. Per quanto concerne la normativa in materia di parchi e percorsi in territorio rurale, si rimanda alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto attiene le porzioni di territorio comunale soggette al P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano approvato con D.G.R. n. 7/818 del 3 agosto 2000.

Articolo 51 Sentieri

1. Non sono introdotte norme di dettaglio per tale argomento, si rimanda alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto attiene le porzioni di territorio comunale soggette al P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano Approvato con D.G.R. n. 7/818 del 3 agosto 2000.

Articolo 52 Tutela del suolo e del sottosuolo

1. Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che abbia servizio come deposito immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.
3. In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

Articolo 53 Connessioni ecologiche in ambito urbano e periurbano

1. Il P.G.T vigente individua, nell'ambito del Piano dei servizi (Tavola 3), *"Il sistema dei servizi e rete ecologica comunale all'interno del territorio comunale"* secondo quanto definito dal D.G.R. n. 8515 del 26 Novembre 2008 *"Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali"*.

Articolo 54 Connessione alla rete verde comunale

1. Le connessioni alla rete verde comunale svolgono la funzione di elementi lineari, preposti a garantire la funzionalità dei diversi ecosistemi presenti sul territorio. Dette aree sono caratterizzate da una significativa eterogeneità e da un grande dinamismo, fenomeni cui consegue però la perdita di identità originaria dei luoghi.
2. Gli spazi appartenenti alle connessioni alla rete verde comunale svolgono funzione di miglioramento della qualità paesaggistica, riducono l'impatto di strutture edificate verso il territorio agricolo ovvero lungo i fronti stradali a diretto contatto con i fronti stradali.
3. Gli interventi dovranno essere orientati al rafforzamento e al miglioramento della rete ecologica comunale e del sistema del verde urbano.

Articolo 55 Bonifiche e qualità dei suoli

1. Qualora i risultati dell'indagine ambientale preliminare evidenziano potenziali contaminazioni a carico delle matrici ambientali, così come definite dalla normativa di riferimento (superamento dei limiti tabellari di cui all'Allegato 5 Titolo IV D.Lgs. n. 152 del 2006, "CSC"), il soggetto responsabile o il soggetto interessato non responsabile è tenuto a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti, per l'avvio del procedimento di bonifica. L'avvio del procedimento di bonifica implica la sospensione dei termini del procedimento per il rilascio del titolo edilizio o per l'approvazione del piano e dell'intervento, sino al provvedimento di autorizzazione dell'intervento di bonifica, ma non interrompe l'esame edilizio del progetto.
2. Sulla base di quanto previsto dal punto 11 della D.G.R. del 23 maggio 2012 n. IX/3509, qualora il progetto di bonifica preveda la suddivisione in specifici lotti o fasi temporali, le opere edilizie possono essere avviate sulle porzioni di terreno che non devono essere assoggettate a bonifica, anche in contemporanea alle opere di bonifica che devono essere realizzate su altre specifiche porzioni.

CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Articolo 56 Approvvigionamento idrico

1. Ogni unità immobiliare deve essere regolarmente rifornita di acqua potabile in quantità proporzionale al numero dei locali e degli utilizzatori previsti. Gli impianti per la distribuzione interna dell'acqua potabile devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento. In relazione alla realizzazione degli impianti di approvvigionamento idrico si rimanda alla normativa in materia vigente per ogni specifico ambito, precisamente al D.Lgs. n. 31 del 2001.
2. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel regolamento comunale per il servizio dell'acquedotto.
3. Gli edifici con locali abitabili con pavimento, posto all'altezza superiore al livello piezometrico minimo della zona, devono essere dotati di apparecchio di sollevamento acqua (autoclave) anche se prelevata dall'acquedotto comunale.
4. L'esercizio di tali impianti di sollevamento è soggetto al controllo del Comune, il quale ha la facoltà, in ogni tempo, di imporre prescrizioni in relazione alle particolari situazioni del servizio di distribuzione dell'acqua.

Articolo 57 Depurazione e smaltimento delle acque

1. Ogni unità immobiliare deve essere regolarmente dotata di Sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue. Gli impianti per la raccolta delle acque reflue devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento; si rimanda alla normativa in materia vigente per ogni specifico ambito, precisamente al D.Lgs. n. 31 del 2001
2. Il recapito alla rete di raccolta delle acque reflue e la depurazione in loco provenienti da usi residenziali, produttivi, commerciali, terziari avviene in base ai vigenti disposti legislativi e regolamenti, e dalle prescrizioni stabiliti con apposite regolamenti dell'Ente gestore del servizio idrico integrato, che costituiscono riferimento per la progettazione e realizzazione dell'impianto di raccolta, smaltimento e, ove ammesso, depurazione delle acque reflue, per tutti gli interventi edilizi sul patrimonio esistente o nuova realizzazione.

Articolo 58 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

1. Per la disciplina del presente articolo si rimanda a quanto previsto dalla normativa Comunale *"Regolamento di gestione dei servizi di igiene urbana"* approvato con D.C.C. n. 55 del 2023 e ss.mm.ii..

Articolo 59 Distribuzione dell'energia elettrica

1. I locali per le cabine di distribuzione dell'energia elettrica dovranno essere costruiti con ubicazioni ritenute idonee dall'ente erogatore e armonizzate con le caratteristiche architettoniche e igieniche degli edifici circostanti.
2. Qualora l'alimentazione dell'energia avvenga con cavi sotterranei i locali per le cabine elettriche dovranno essere inseriti nei fabbricati principali e nei loro accessori e le relative canalizzazioni dovranno prolungarsi fino ai limiti dell'area di pertinenza dell'immobile.

Articolo 60 Distribuzione del gas RADON

1. Ai fini della riduzione degli effetti dell'emissione del Radon in aree ad alto rischio individuate dalle misurazioni dell'ARPA, in tutti gli edifici di nuova costruzione deve essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato;
2. Nei locali interrati e seminterrati si devono adottare accorgimenti per impedire l'eventuale passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello stesso edificio (vespaio areato, aerazione naturale del locale, pellicole speciali, ecc.), in modo che la concentrazione del suddetto gas risulti inferiore ai limiti consigliati dalle Raccomandazioni europee, recepiti e individuati attraverso il monitoraggio effettuato dall'Ente preposto (ARPA).

Articolo 61 Ricarica dei veicoli elettrici

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.ii., nei casi e con le modalità da esso previsti, il progetto di nuove costruzioni dovrà prevedere la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica di veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali e/o non pertinenziali ad uso privato.

Articolo 62 Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

1. Per gli edifici di nuova costruzione, per quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale e per gli ampliamenti che prevedono la realizzazione di nuove unità immobiliari è obbligatorio prevedere l'installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica non inferiore alle quantità minime previste dalla normativa regionale e nazionale in vigore.
2. Negli edifici di nuova costruzione con più di sei unità abitative, è obbligatorio l'impiego di impianti di riscaldamento centralizzati. L'intervento deve prevedere un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi.
3. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli in cui è prevista la completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento o del solo generatore di calore, è obbligatorio l'impiego di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento. Nel caso in cui l'edificio sia collegato ad una rete di gas metano, i nuovi generatori di calore dovranno avere i seguenti rendimenti:

Rendimento a potenza nominale		Rendimento a carico parziale	
Temperatura media dell'acqua nella caldaia	Espressione del requisito del rendimento	Temperatura media dell'acqua nella caldaia	Espressione del requisito del rendimento
70 °C	$\geq 91 + 1 \log P_n$	30 °C	$\geq 97 + 1 \log P_n$

Nel caso in cui l'alimentazione disponibile sia a gasolio, i nuovi generatori di calore dovranno avere i seguenti rendimenti:

Rendimento a potenza nominale		Rendimento a carico parziale	
Temperatura media dell'acqua nella caldaia	Espressione del requisito del rendimento	Temperatura media dell'acqua nella caldaia	Espressione del requisito del rendimento
70 °C	$\geq 93 + 2 \log P_n$	≥ 50 °C	$\geq 89 + 3 \log P_n$

L'articolo non si applica nei seguenti casi:
collegamento a una rete di teleriscaldamento urbano;
utilizzo di pompe di calore.

Articolo 63 Telecomunicazioni

1. Si rimanda per quanto inerente le *“Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici”* all’art. 135 bis. del D.P.R. n. 380 del 2001.

Articolo 64 Rete di illuminazione pubblica

1. Gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere progettati e realizzati secondo i criteri che riducono l’inquinamento luminoso e il consumo energetico e in conformità alle norme di riferimento (L.R. 5 Ottobre 20015, n. 31 *“Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso”*).
2. I nuovi impianti dovranno essere progettati in modo tale da produrre sensibili miglioramenti nella riduzione dell’inquinamento luminoso, nella gestione economica e nella migliore fruibilità degli spazi urbani, in particolare la progettazione dovrà perseguire i seguenti obiettivi:
 - Ottimizzare i costi di esercizio e di manutenzione in relazione alle tipologie di impianto;
 - Ottenere un risparmio energetico, migliorando l’efficienza globale degli impianti con l’uso di sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione e dispositivi di controllo del flusso luminoso finalizzati ad un migliore rendimento;
 - Contenere l’inquinamento luminoso, atmosferico e stradale e l’invasività della luce
3. Gli impianti di illuminazione dovranno essere elementi di valorizzazione del paesaggio urbano e non dovranno prevaricare la visione degli elementi architettonici che lo caratterizzano.

Articolo 65 Illuminazione esterna negli spazi privati

1. Gli impianti di illuminazione esterna degli spazi privati dovranno essere progettati e realizzati secondo i criteri che riducono l’inquinamento luminoso e il consumo energetico e in conformità alle norme di riferimento (L.R. 5 Ottobre 20015, n. 31 *“Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso”*).
2. Gli spazi esterni devono essere dotati di adeguata illuminazione, la quale però non deve essere fonte di inquinamento luminoso: il flusso luminoso degli apparecchi deve essere orientato verso il basso e non presentare dispersioni verso la volta celeste.
3. Nella progettazione degli spazi liberi e non edificati del lotto edificabile devono essere tenute in debita considerazione le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde.

CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Articolo 66 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

1. Gli edifici di qualsiasi natura, le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio, gli infissi, le applicazioni di carattere commerciale reclamistico, le indicazioni stradali e turistiche e le attrezzature tecniche quali i sostegni e i cavi per energia elettrica e i cavi telefonici, di apparecchi di illuminazione stradale, devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di ordine e decoro, e tali da non costituire disturbo e confusione visiva. Per ogni scala in un edificio a più piani è consentita una sola antenna televisiva centralizzata e collegata ad ogni appartamento da cavo coassiale.
2. Qualora la mancanza delle condizioni di agibilità, decoro, igiene e di sicurezza urbana sia di portata tale da comportare pericolo per la pubblica incolumità, l'igiene pubblica o la sicurezza socio-ambientale, trovano applicazione tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia, sanitaria e di sicurezza urbana al fine di adottare gli opportuni provvedimenti, anche contingibili e urgenti.
3. Qualora vengano rilevati abusi o trascuratezza, di edifici o parti di edifici può essere richiesta la loro rimozione o ripristino al fine di salvaguardare il decoro.

Articolo 67 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

1. Gli interventi sulle facciate degli edifici di nuova edificazione o oggetto di ristrutturazione, con particolare riguardo a quelli inseriti nei centri storici o prospicienti gli spazi pubblici, devono risultare di alta qualità, ottenuta attraverso il corretto uso di rivestimenti e materiali di finitura, finalizzati a resistere - per le caratteristiche tecniche o di trattamento adottate - all'aggressione degli agenti atmosferici o e agli atti vandalici, a garantire sicurezza, nonché progettati per armonizzare l'edificio oggetto di intervento con il contesto urbano circostante.
2. Gli elementi ed i manufatti architettonici e/o decorativi esistenti sulle facciate non possono essere rimossi senza autorizzazione, da rilasciare, previa presentazione di un progetto globale che giustifichi l'eliminazione dell'elemento decorativo. E' comunque vietata l'asportazione o la modifica degli elementi di pregio che devono essere idoneamente preservati durante qualsiasi intervento.
3. In linea generale tutti gli interventi di tinteggiatura delle facciate dovranno prevedere la diversificazione cromatica per gli elementi architettonico-decorativi (lesene, cornici, cornicioni, davanzali, marcapiani, infissi, inferriate, rivestimenti del piano terra tipo bugnato, ecc.) e tecnologico-funzionali (canali di gronda, pluviali, ecc.).
4. La scelta della tonalità cromatica dovrà essere concordata per ogni specifico intervento con i competenti organi tecnici dell'Amministrazione Comunale, anche mediante campionatura sulla superficie da trattare.
5. Qualora nelle operazioni di recupero venga accertata la presenza di pareti e/o volte affrescate, cassettoni lignei o finiture e decorazioni pittoriche, fatti salvi gli obblighi di segnalazione alla competente Soprintendenza, si dovrà operare per salvaguardare e conservare quanto rinvenuto, adeguando le previsioni progettuali alle esigenze insorte.

Articolo 68 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

1. Nessun oggetto superiore a 10 cm può essere ammesso sotto la quota di ml 3,50 in qualsiasi prospetto su pubblico passaggio, anche per parti mobili di infissi. Se per sicurezza sono prescritti infissi con copertura verso l'esterno, questi devono essere

opportunamente arretrati. Balconi e pensiline non sono consentiti su suolo pubblico. Tale disposizione non si applica soltanto agli edifici soggetti a restauro conservativo o ricostruzione nelle zone di interesse storico ambientale.

2. È derogabile quanto prescritto al comma 1, esclusivamente per realizzazione di cappotto termico di facciata, anche se realizzate su suolo pubblico o di uso pubblico, sino ad un massimo di 12 cm di sporgenza dal filo preesistente, purché permangano nei manufatti preesistenti (marciapiedi, piste ciclabili, ecc), le condizioni di rispetto minime delle misure previste dal Codice della Strada e dalla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Articolo 69 Allineamenti

1. Ferma restando la disciplina delle distanze minime tra edifici, o dalle strade, stabilite dalle norme dello strumento urbanistico comunale, dal Codice civile e dal Codice della strada, può essere imposta nel rispetto dei diritti edificatori, in sede di rilascio abilitativo, l'allineamento in arretramento con edifici preesistenti al fine di garantire il rispetto delle condizioni minime di sicurezza, di transitabilità e di fruibilità delle aree pubbliche, o la continuità del disegno urbano.
2. Tali disposizioni, valide per le edificazioni a confine sul fronte pubblico, devono essere estese anche ai fronti interni qualora prospettino su spazi pubblici o privati di uso pubblico interessati da percorsi pedonali.

Articolo 70 Piano del colore

1. Si prevede l'utilizzo di colori preesistenti, della gamma delle terre naturali e colori neutri.
2. Per ciò che riguarda, invece, gli edifici individuati all'interno del Nucleo di Antica Formazione si rimanda a quanto previsto dalla Normativa di Piano vigente.
3. La proprietà o il professionista incaricato deve comunicare il rispettivo RAL del colore al SUE.

Articolo 71 Coperture degli edifici

1. Gli edifici di nuova costruzione di altezza superiore a metri 13 devono avere le strutture orizzontali e di copertura incombustibili.
2. I solai e le coperture sopra garages, locali caldaie, magazzini di materiale combustibile ecc. devono essere protetti inferiormente da soletta in cemento armato, di almeno 4 cm di spessore.
3. Sono vietate le pareti divisorie in materiali combustibili.
4. Sono consentite le pareti divisorie mobili, aventi carattere di infisso.

Articolo 72 Illuminazione pubblica

1. Come disposto dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, è obbligatorio nelle aree comuni esterne (private, condominiali o pubbliche) di edifici nuovi e di quelli sottoposti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, che i corpi illuminanti prescritti in fase di progettazione e impiegati nella realizzazione siano conformi alle disposizioni regionali per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico.

2. Gli impianti di illuminazione pubblici esterni devono essere progettati e realizzati secondo criteri antinquinamento luminoso, a ridotto consumo energetico, in conformità alle disposizioni normative di riferimento.
3. Gli impianti di illuminazione devono essere elementi di valorizzazione del paesaggio urbano e non devono pertanto prevaricare la visione degli elementi architettonici che lo caratterizzano.

Articolo 73 Griglie ed intercapedini

1. Il Comune può concedere strisce di terreno pubblico per la creazione di intercapedini, riservandosi la facoltà d'uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro e purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere.
2. Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di automezzo, e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni.

Articolo 74 Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici

1. Nei casi di adozione di impianti di aerazione, oppure di aria condizionata, l'Amministrazione, su parere dell'Ufficiale Sanitario, può, caso per caso, stabilire prescrizioni particolari.
2. In rilascio della autorizzazione di abitabilità e di agibilità dei locali è subordinato al collaudo dell'impianto.

Articolo 75 Serramenti esterni degli edifici

1. Si prescrive che per serramenti posti al piano terreno, prospiciente a spazi pubblici o di uso pubblico, dovranno essere di tipo scorrevole con una sporgenza massima esterna di 10 cm.
2. Si rimanda però per ciò che riguarda gli edifici inclusi nel Nucleo di Antica Formazione a quanto previsto dall'articolo 20 comma 14 della Normativa di Piano vigente.

Articolo 76 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

1. Fermo restando quanto disposto dal Codice della strada, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo e dimensione o altro manufatto può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o d'uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne, le targhe, devono essere studiate in funzione dell'insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi materiali, colori e forme in relazione al carattere dell'edificio e dell'ambiente.
3. Si rimanda pertanto "*Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*" approvato con D.C.C. n. 79 del 2022.

Articolo 77 Cartelloni pubblicitari

1. Manifesti, stendardi, cartelli pubblicitari, insegne cieche e/o luminose, affissioni murali in genere, oggetti di arredo urbano o sistemi pubblicitari sono da considerarsi parte integrante del disegno della città e come tali sono regolati dalle presenti norme.

Si rimanda pertanto *“Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”* approvato con D.C.C. n. 79 del 2022.

Articolo 78 Muri di cinta storici

1. Non sono individuati all'interno del territorio Comunale di Sedriano.

Articolo 79 Beni culturali e edifici storici

1. Gli interventi su edifici o parti di essi vincolati ai sensi del Titolo II del D.lgs n.42/2004 sono subordinati al rispetto e alla conservazione degli elementi oggetto di tutela.
2. Tali interventi, ai sensi della vigente normativa in materia, sono soggetti al preventivo rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza competente.

Articolo 80 Cimiteri monumentali e storici

1. Non sono individuati tali immobili nel territorio comunale

Articolo 81 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

1. Non sono introdotte norme di dettaglio per tale argomento, si rimanda pertanto al D.L. del 20 Febbraio 2017 n. 14 e ss.mm.ii *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città”*.

CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI

Articolo 82 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico di nuova costruzione o interamente ristrutturati e che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui al Capo III *"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico"* del T.U.E. 6 giugno 2001 D.P.R. n. 380. e ss.mm.ii. che qui si intende interamente richiamato.

Articolo 83 Serre bioclimatiche o serre solari

1. Sia nelle nuove costruzioni che nell'esistente le serre solari e i sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare non sono computati ai fini volumetrici. Le serre, fatto salvo quanto previsto dai regolamenti condominiali, possono essere applicate sui balconi o integrate nell'organismo edilizio, purché rispettino tutte le seguenti condizioni:
 - a. dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell'energia solare e/o la funzione di spazio intermedio;
 - b. siano integrate nelle facciate esposte nell'angolo compreso tra sud/est e sud/ovest;
 - c. abbiano una profondità non superiore a 1m;
 - d. i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto illuminante ed aerante; la serra non deve alterare i R.A.I prescritti dal vigente R.L.I. Comunale né potrà contribuire per i locali limitrofi al raggiungimenti degli stessi.
 - e. sia dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo;
 - f. il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell'irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra l'energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza della serra;
 - g. la struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l'ingombro della struttura di supporto.

Articolo 84 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

1. In tutti i progetti di nuova costruzione e di ristrutturazione rilevante di edifici esistenti (come definite nel D.Lgs. n. 28 del 2011) e nelle ristrutturazioni importanti di I livello di edifici esistenti, in tutte le categorie di edifici dalla E.1 alla E.8 (come classificati dall'art. 3 del D.P.R. n. 412 del 1993), è obbligatorio prevedere l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa sovraordinata in materia.
2. Per gli edifici di nuova costruzione è obbligatorio soddisfare almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria attraverso l'impiego di impianti solari termici. Per determinare il fabbisogno di acqua calda sanitaria nel settore residenziale, si devono seguire le disposizioni contenute nella Raccomandazione UNI-CTI R3/03 SC6(*). I collettori solari devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a Sud, Sud-est, Sud-ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli.

(*) Fabbisogni termici per la produzione di acqua calda in funzione della superficie dell'abitazione (Fonte: Raccomandazione UNI-CTI R3/03 SC6)

Superficie lorda dell'abitazione [m ²]	Fabbisogno specifico [MJ/ m ² giorno]
S < 50 m ²	0,314
50 ≤ S < 120 m ²	0,262
120 ≤ S < 200 m ²	0,21
S ≥ 200 m ²	0,157

3. È consigliata l'installazione di impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete elettrica di distribuzione, per la produzione di energia elettrica.
4. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti l'involucro dell'edificio e gli impianti, necessarie a favorire l'installazione di impianti solari termici e impianti solari fotovoltaici e i loro collegamenti agli impianti dei singoli utenti e alle reti. La predisposizione riferita agli impianti solari fotovoltaici è obbligatoria anche per gli edifici nuovi.
5. Nelle nuove costruzioni di edifici pubblici e di terziario, nonché per le sole parti comuni degli edifici residenziali, e' obbligatorio l'uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all'illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale. In particolare:
 - per gli edifici residenziali (vani scala interni e parti comuni): installazione obbligatoria di interruttori crepuscolari o a tempo ai fini della riduzione dei consumi elettrici;
 - per gli edifici del terziario e pubblici: obbligatoria l'installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc.).

Articolo 85 Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatorio, nelle nuove costruzioni, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.

2. Gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 30 mq, devono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche, il cui volume deve essere calcolato in funzione dei seguenti parametri: consumo annuo totale di acqua per irrigazione, volume di pioggia captabile all'anno determinato a sua volta dalla superficie di raccolta della copertura, dall'altezza annuale di pioggia, dal coefficiente di deflusso, efficienza del filtro. La cisterna deve essere dotata di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata e, in caso di sfioro l'acqua in eccesso dovrà essere convogliata con idonei accorgimenti in pozzo perdente; inoltre dovrà essere provvista di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.
3. È obbligatoria l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche. Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-sanitario.
4. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni totali di edifici o impianti, è obbligatoria l'installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno per unità immobiliare), così da poter garantire che i costi per l'approvvigionamento di acqua potabile, sostenuti dall'immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.

Articolo 86 Strade, passaggi privati e rampe

1. Per ciò che concerne l'impianto stradale, si rimanda al D.M. n. 1404 del 1 Aprile 1968.
2. Alle distanze minime previste dal D.M. n. 1404, sopra citato, va aggiunta la larghezza dovuta alle proiezioni di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati. In corrispondenza di incroci o biforcazioni le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopraindicate sono incrementate dall'area del triangolo aventi due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio delle distanze stabilite dal primo comma del presente articolo e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.

Articolo 87 Cavedi, pozzi luce e chiostrine

1. Per quanto concerne la normativa su cavedi, pozzi luce e chiostrine si rimanda a quanto disposto dal Capitolo 5 del "Regolamento locale d'igiene" vigente.

Articolo 88 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni

1. Il Comune può concedere strisce di terreno pubblico per la creazione di intercapedini, riservandosi la facoltà d'uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro e purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere.
2. Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di automezzo, e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni.

Articolo 89 Recinzioni

1. Le aree non edificate fronteggianti vie o piazze aperte al pubblico passaggio, devono essere delimitate o recintate. Le recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all'ambiente e non devono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione.
2. Le recinzioni verso le strade, le piazze e gli spazi pubblici devono essere aperte e trasparenti. L'altezza delle recinzioni non potrà superare i 2m.
3. È vietato elevare recinzioni o barriere di qualsiasi tipo nelle zone di interesse storico e ambientale che siano oggetto di piano particolareggiati o di piani di lottizzazione convenzionata espressamente indicati dallo strumento urbanistico generale, nei cortili e negli spazi comuni.

Articolo 90 Materiali, tecniche costruttive degli edifici

1. I requisiti delle costruzioni in rapporto agli spazi fruibili sono definiti dalle norme del "*Regolamento locale d'igiene*" che viene assunto, per la parte riguardante le norme edilizie e delle costruzioni, come parte integrante ed integrativa del presente regolamento e al quale si rimanda.

Articolo 91 Disposizioni relative alle aree di pertinenza

1. Le aree libere e le pertinenze dei fabbricati devono essere mantenute in condizioni decorose e pulite. Si deve in particolare evitare che le stesse diventino ricettacolo di topi, rettili ed animali randagi o deposito di materiale abbandonato e che vi crescano erbacce. Nel caso tali aree si presentino in condizioni indecorose, si provvederà ad emettere provvedimento ordinatorio.

Articolo 92 Piscine

1. Per quanto concerne la normativa delle piscine, si rimanda all' Art. 889 del Codice Civile, il quale esplicita che chiunque voglia aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno 2 metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.
2. È inoltre previsto dal medesimo articolo del Codice Civile, sopra richiamato, che per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno 1 metro dal confine.

Articolo 93 Altre opere di corredo degli edifici

1. L'argomento è disciplinato da apposite normative Nazionali e Regionali a cui pertanto si rimanda.

TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Articolo 94 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio

1. Per ciò che concerne l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio, si rimanda a quanto disposto dal TITOLO IV Capo I del D.P.R. n. 380 del 2001.

Articolo 95 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

1. Per ciò che la vigilanza durante le esecuzioni dei lavori, si rimanda a quanto disposto dal TITOLO IV Capo I del D.P.R. n. 380 del 2001.

Articolo 96 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari

1. Le sanzioni urbanistico-edilizie sono disciplinate dal D.P.R. n.380 del 2001 e dalla L.R. n. 12 del 2005 e ss.mm.ii. e la loro entità è stabilita dalle deliberazioni comunali in materia.

TITOLO V NORME TRANSITORIE

Articolo 97 Aggiornamento del regolamento edilizio

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento e le modifiche del presente Regolamento sono di competenza del Consiglio Comunale, salvo quanto previsto nel successivo comma.
2. Il presente Regolamento è automaticamente aggiornato per adeguarlo a disposizioni di legge, a decisioni della Corte Costituzionale e sentenze definitive del Consiglio di Stato. Tale aggiornamento è effettuato con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 98 Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento prevalgono su eventuali analoghe e contrastanti norme comunali e disposizioni contenute in altri regolamenti di approvazione antecedente.

ALLEGATO 1 DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
1 - Superficie territoriale*	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
2 - Superficie fondiaria*	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
3 - Indice di edificabilità territoriale*	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
4 - Indice di edificabilità fondiaria*	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
5 - Carico urbanistico*	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	SI	
6 - Dotazioni Territoriali*	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	SI	
7 - Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	NO	
8 - Superficie coperta*	SCOP	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50.	SI	Gli sporti superiori a 1,50 m sono da considerarsi nella loro interezza.

9 - Superficie permeabile*	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	SI	
10 - Indice di permeabilità*	IPT/IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).		
11 - Indice di copertura*	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.		
12 - Superficie totale*	STOT	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.		
13 - Superficie lorda*	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.		
14 - Superficie utile*	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.		
15 - Superficie accessoria*	SA	<p>Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.</p> <p>La superficie accessoria ricomprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad 	SI	Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzera del muro comune.

		<p>esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle</p> <p>superfici accessorie, utile e lorda;</p> <ul style="list-style-type: none"> • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello; • spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale; • i volumi tecnici; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda.SA 		
16 - Superficie complessiva*	SC	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).	SI	
17 - Superficie calpestabile*	SCAL	Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA).	SI	Non vanno ovviamente computati due volte murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie.
18 - Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.	NO	
19 - Volume totale o volumetria complessiva*	VT	Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.	SI	
20 - Piano fuori		Piano dell'edificio il cui livello di	NO	

terra		calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.		
21 - Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio	NO	Il soffitto dell'edificio del piano seminterrato può trovarsi anche solo in parte ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza allo stesso, così come indicato nell'art. 4 della l.r. 7/2017.
22 - Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	
23 - Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.	NO	
24 - Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	NO	
25 - Numero dei piani		E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).	NO	
26 - Altezza lorda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.	NO	
27 - Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.	NO	
28 - Altezza dell'edificio*		Altezza massima tra quella dei vari fronti.	SI	

29 - Altezza utile		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata	NO	
30 - Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	NO	Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati.
31 - Volume tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).	NO	
32 - Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.	NO	
33 - Edificio Unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.	NO	
34 - Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.	NO	
35 - Balcone		Elemento edilizio praticabile e	NO	

		aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.		
36 - Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	NO	
37 - Loggia/Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
38 - Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	NO	
39 - Portico/Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.

ALLEGATO 2 RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA, AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE

A.	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ	
		D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>)
		D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124
		L. 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
		L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) DGR 22 dicembre 2008, n. VIII/8757 - "Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2-bis, l.r. n. 12/2005)"
		L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 5, comma 10
		D.G.R. 25 settembre 2017, n. X/7117 - "Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della L.R. 12/2005)"
		L. 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), in particolare art. 8
	A.1 Edilizia residenziale	
		L. 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica – Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata)
		L. 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica)
		L. 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale)
		L. 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)
		D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493
		D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 27 bis in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale e allegato IV alla parte II
		L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale
		L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 3
		L.R. 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), in particolare art. 42
	A.2 Edilizia non residenziale	
		D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (<i>Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i>)
		D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (<i>Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica</i>)

		<i>ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)</i>
		L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in tema di AIA
		L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)
		D.G.R. 30 dicembre 2008, n. VIII/8832 - "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale" e ss.mm.ii.
		D.G.R. 18 dicembre 2017, n. X/7570 - "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."
		L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale
		L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), in particolare art. 7 per la parte relativa alle procedure edilizie per l'insediamento di attività produttive
A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili		
		D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (<i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità</i>)
		D.M.S.E. 10 settembre 2010 (<i>Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili</i>)
		D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i>), in particolare articolo 11
		D.M. 19 maggio 2015 (Approvazione del Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici)
		L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)
		D.G.R. 18 aprile 2012, n. IX/3298 - "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia"
A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali		
		D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
		D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 (<i>Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>) in particolare articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica")
A.5 Sottotetti		
		L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli 63, 64 e 65
A.6 Seminterrati		
		L.R. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti)

B.	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
	B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
	D. Inter. 2 aprile 1968, n. 1444 (<i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967</i>)
	L. 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare art. 41 sexies
	Cod. Civile, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
	L. 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare art. 9
	D.M. 14 gennaio 2008 (<i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i>), in particolare paragrafo 8.4.1.
	D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
	D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art. 14, commi 6 e 7
	L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, comma 2 quinquies
	B. Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
	B.2.1 Fasce di rispetto stradali
	D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18
	D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>), in particolare articoli 26, 27 e 28
	D. Inter. 1 aprile 1968, n. 1404 (<i>Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967</i>)
	D. Inter. 2 aprile 1968, n. 1444 (<i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967</i>), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.
	L.R. 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), in particolare art. 19, commi 3 e 4
	B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)
	D.R.P. 11 luglio 1980, n. 753 (<i>Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto</i>) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60
	B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
	R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), in particolare articoli 707, 714 e 715

B.2.4 Rispetto cimiteriale	
	R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (<i>Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie</i>), in particolare articolo 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
	D.R.P. 10 settembre 1990, n. 285 (<i>Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria</i>), in particolare articolo 57
	L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), in particolare articoli 75, 76 e 77
	R.G 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali), in particolare Capo III
B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)	
	R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (<i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i>), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
	L.R. 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)
B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)	
	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163
B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori	
	Delibera del comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (<i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i>), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici	
	L. 22 febbraio 2001, n. 36 (<i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i>)
	D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 (<i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti</i>)
	D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n.381 (<i>Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana</i>), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente
	D.P.C.M. 8 luglio 2003 (<i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz</i>)
	D.M. Ambiente 29 maggio 2008 (<i>Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti</i>)
	D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 257 (<i>Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici – campi elettromagnetici</i>)
B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti	
	D.M. Inter 24 novembre 1984 (<i>Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le

		Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)
		D.M.S.E. 16 aprile 2008 (<i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>)
		D.M.S.E. 17 aprile 2008 (<i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>)
		D.M. Inter. 3 febbraio 2016 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8) - Abroga la parte seconda dell'allegato al DM 24/11/1984 intitolata "Depositi per l'accumulo di gas naturale"
B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo		
		R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare art. 55
		D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 811177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie)
B.3 Servitù militari		
		D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (<i>Codice dell'ordinamento militare</i>), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>)
		D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (<i>Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246</i>) in particolare il Titolo VI (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>)
		D.M. 20 aprile 2006 (<i>Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni</i>)
B.4 Accessi stradali		
		D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
		D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>), in particolare articoli 44, 45 e 46
		D.M. Infrastrutture 5 novembre 2001 (<i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i>)
B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante		
		D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (<i>Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose</i>)
		D.M. dei lavori pubblici 9 maggio 2001 (<i>Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</i>)
		D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/Ue relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)
		D.G.R. 11 luglio 2012, n. IX/3753 - "Approvazione delle "Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR)" – Revoca della D.G.R. n. VII/19794 del 10 dicembre 2004"
B.6 Siti contaminati		
		D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"

		D.M. Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (<i>Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni</i>)
		L. 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), in particolare art. 18 (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare)
		L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare articoli 21 e 21 bis
		L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione – collegato 2007), in particolare art. 5 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati)
		R.G. 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)
		D.G.R. 27 giugno 2006, n. VIII/2838 - "Modalità applicative del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del D.lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale"
		D.G.R. 10 febbraio 2010, n. VIII/11348 - "Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati"
		D.G.R. 23 maggio 2012, n. IX/3509 - "Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati"
		D.G.R. 20 giugno 2014, n. X/1990 - "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche", in particolare il Titolo V – Riquilificazione delle aree
		D.G.R. 31 maggio 2016, n. X/5248 - "Linee guida per il riutilizzo e la riqualificazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21 bis, l.r. 26/2003 - Incentivi per la bonifica di siti contaminati)"
		D.G.R. 18 novembre 2016, n. X/5832 - "Criteri per l'identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico - art. 4, comma 9, l.r. 31/2014"
	B.6 Siti contaminati	
		D.M. 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), in particolare art. 7
	B.8 Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie	
		D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)
		D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario)
	B.9 Invarianza idraulica	
		R.R. 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

C.	VINCOLI E TUTELE
	C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
	D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
	D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare art. 25
	D.P.C.M. 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
	C.2 Beni paesaggistici
	D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>), in particolare Parte III
	D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.- Codice dei beni culturali e del paesaggio)
	D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (<i>Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42</i>)
	D.P.C.M. 9 febbraio 2011 (<i>Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008</i>)
	D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
	L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli da 74 a 86
	C.3 Rischio idrogeologico
	R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (<i>Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i>)
	R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 (<i>Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i>)
	D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5
	D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in particolare, tra l'altro, art. 65
	L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare art. 44
	C.4 Vincolo idraulico
	D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115
	R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (<i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i>) in particolare articolo 98
	R.D. 8 maggio 1904, n. 368 (<i>Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi</i>) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)
	D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 (<i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59</i>), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)

C.5 Aree naturali protette	
	L. 6 dicembre 1991, n. 394 (<i>Legge quadro sulle aree protette</i>)
	L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare articoli 1, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15, 16, 16 bis, 16 ter, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 34 e 39
	L. R. 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)
	D.G.R. 27 febbraio 2017, n. X/6272 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, per la manutenzione e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (Art. 13, comma 7, L.R. 86/1983)”
	D.G.R. 29 novembre 2013, n.X/990 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali, ai sensi dell'art. 18, comma 6-ter, L.R. 30 novembre 1983, n. 86”
C.6 Siti della Rete Natura 2000 e tutela della biodiversità	
	D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (<i>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche</i>)
	D.M. Ambiente e Territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000)
	L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare art. 5
	L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare art. 25 bis in tema di Valutazione di Incidenza
	L.R. 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea)
	Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 vigenti ai sensi della suddetta normativa: - D.G.R. 8 aprile 2009, n. VIII/9275 - “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla D.G.R. n. 7884/2008” e le modifiche e integrazioni di cui alle D.G.R. n. 632/2013 e n. 3709/2015; - D.G.R. 5 dicembre 2013, n. X/1029 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e del D.M. 184/2007 e ss.mm.ii.”; - D.G.R. 23 maggio 2014, n. X/1873 - “Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii e del D.M. 184/2007 e ss.mm.ii.”; - D.G.R. 30 novembre 2015, n. X/4429 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e del D.M. 184/2007 e ss.mm.ii e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi”; - D.G.R. 30 novembre 2016, n. X/5928 - “Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 Siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del d.p.r. 357/97 e ss.mm.ii. e del D.M. 184/2007 e ss.mm.ii.”
C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale	

		D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parte Prima e Seconda
		D.Lgs 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114)
		L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale
	C.8 Tutela qualità dell'aria	
		DGR. 6 agosto 2012, n. IX/3934 - "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale"
		DGR 15 febbraio 2012, n. IX/3018 - "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno"
D.	NORMATIVA TECNICA	
	D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)	
		D.M. Sanità 5 luglio 1975 (<i>Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione</i>), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (<i>Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione</i>)
		R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (<i>Testo unico delle leggi sanitarie</i>), in particolare articoli 218 e 344
		D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII
		D.M. Ambiente Territorio e Mare 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
		Decreto Direttore generale Sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor)
	D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica	
		O.P.C.M 20 marzo 2003, n. 3274 (<i>Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica</i>) in particolare Allegato 1 (<i>Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone</i>) Allegato A (Classificazione sismica dei comuni italiani)
		D.M.I. 14 gennaio 2008 (<i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i>)
		Circ. del ministero per le infrastrutture 2 febbraio 2009, n.617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
		D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
		D. Ministero dei lavori pubblici 15 maggio 1985 (<i>Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47)</i> , come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985)
		L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche)
		DGR 30 marzo 2016, n. X/5001 - "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)"

D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica	
	D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76).
	D.M. dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico	
	D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>) in particolare Parte II, Capo III
	L. 5 febbraio 1992, n. 104 (<i>Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i>) in particolare articolo 24
	L. 9 gennaio 1989, n. 13 (<i>Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati</i>)
	L. 28 febbraio 1986, n. 41 (<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986</i>), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
	D. Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (<i>Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche</i>)
	D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (<i>Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici</i>)
	Circ. del ministero dell'interno 1 marzo 2002, n 4 (<i>Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili</i>)
	L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)
D.5 Sicurezza degli impianti	
	D. Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (<i>Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici</i>)
	D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (<i>Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio</i>)
	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte quinta (<i>Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera</i>), Titolo I (<i>Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività</i>) e Titolo II (<i>Impianti termici civili</i>)
	D.M. Inter. 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi).
D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni	
	D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (<i>Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</i>)
	D.M. Inter. 7 agosto 2012 (<i>Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da</i>

		<i>allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151)</i>
		D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (<i>Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229</i>)
		D.M. Inter.30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi)
		D.M. Inter.16 maggio 1987 (<i>Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione</i>)
		D.M. Inter.10 marzo 1998 (<i>Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro</i>)
		D.M. Inter.22 febbraio 2006 (<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici</i>)
		D.M. Inter.15 settembre 2005 (<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi</i>)
		Resistenza al fuoco: D.M. Inter.9 marzo 2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
		D.M. Inter.16 febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione)
		D.M. Inter.10 marzo 2005 (Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio), come modificato dal DM Inter. 25 ottobre 2007 (Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio»)
		D.M. Inter.15 marzo 2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo)
		D.M. Inter.9 maggio 2007 (Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio)
		D.M. Inter.3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
		D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
		Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi)
		D.M. Inter.22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)
		D.M. Inter.8 giugno 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
		D. Ministero per i beni culturali e ambientali 20 maggio 1992, n. 569 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre)
		D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418 (Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi)
		D.M. Inter.12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)
		D.M. Inter.28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi)
		D.M. Inter. 1 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili)

		D.M. Inter.21 febbraio 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa)
		D.M. Inter.13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi)
		D.M. Inter.31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) e successive modificazioni
		tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori- distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C)
		Circ. Ministero dell'interno n. 74 del 20 settembre 1956 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite)
		D.M. Inter.14 maggio 2004 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3) e successive modificazioni
		D.M. Inter.13 ottobre 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg)
		D.M. Inter.18 maggio 1995 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche)
		D.M. Inter.18 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m2, e alle relative attività affidatarie)
		Circ. Ministero dell'interno n. 99 del 15 ottobre 1964 (Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale)
		NOTA DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 (Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici)
		D.M. Inter.3 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio)
		D.M. Inter.15 luglio 2014 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m3)
		D.M. Inter.1 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2)
		D.M. Inter.17 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2)
		D.M. Inter.21 ottobre 2015 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane).
	D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto	
		D. Ministero della sanità 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)
		D.P.R. 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto)
		D.M. 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

		D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare art. 256 D.Lgs 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
		D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici
		D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
		L. 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni
		D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10)
		D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
		D. Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
		D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni
		D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
		D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni
		D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni
		L. 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale)
		D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modificazioni
		D.Lgs. 18 luglio 2016, n. 141 (Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)
		D. Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)
		D. Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la

		certificazione energetica degli edifici)
		D. Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)
		D. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
		L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)
		D.G.R. 31 luglio 2015, n. X/3965 e ss.mm.ii. - "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici"
		D.G.R. 17 luglio 2015, n. X/3868 e ss.mm.ii. - "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013"
		D.D. di U.O. 8 marzo 2017, n. 2456 (Integrazione delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12.1.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all'efficienza energetica degli edifici e all'attestato di prestazione energetica)
		D.R.G. 18 settembre 2017, n. X/7095 - "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma di bacino padano 2017"
		L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 2
		L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies
	D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici	
		D.P.C.M. 1 marzo 1991 (<i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</i>)
		L. 26 ottobre 1995, n. 447 (<i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i>)
		D.P.C.M. 14 novembre 1997 (<i>Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore</i>)
		D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (<i>Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici</i>)
		D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (<i>Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</i>), in particolare articolo 4
		D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
		D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 5, commi 1 e 5
		D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), in particolare art. 4
		D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)
		D. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

		L.R. 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico)
		D.G.R. 12 luglio 2002, n. VII/9776 relativa all'approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"
		D.G.R. 8 marzo 2002, n. VII/8313 relativa all'approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico" (come modificata dalle Deliberazioni di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217 e 4 dicembre 2017, n. X/7477)
	D.10 Produzione di materiali da scavo	
		D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (<i>Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98</i>), in particolare articoli art. 41 e 41-bis
		D.Lgs. 3 APRILE 2006 n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7
		D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)
		L.R. 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), in particolare art. 35 (Pertinenze e materiali di risulta)
	D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)	
		D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte terza, Sezione II (<i>Tutela delle acque dall'inquinamento</i>) Delibera del comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (<i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i>)
		L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare art. 52
		R.R. 24 marzo 2006 n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie)
		R.R. 24 marzo 2006 n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)
	D.12 Prevenzione inquinamento luminoso	
		Norma tecnica UNI I 0819/1999 "Luce e illuminazione -Impianti di illuminazione esterna- Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso".
		L.R. 5 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso).
	D.13 Obbligo installazione ricariche elettriche	
		L. 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese), in particolare art. 17 quinquies (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica)
		D.Lgs 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi)
		L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis
		D.G.R. 14 dicembre 2015, n. X/4593 – "Approvazione delle linee guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici"
E.	REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI	
	E.1 Strutture commerciali	

		D.M. Inter. 27 luglio 2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq)
		L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare art. 16, comma 3 (commercio su area pubblica)
		L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), in particolare art. 5
		D.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").
		D.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe
		Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").
		24 gennaio 2014, n. X/1274 – “Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico")”
	E.2 Strutture ricettive	
		D.M. Inter. 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere)
		D.M. Inter. 3 marzo 2014 (Modifica del Titolo IV- del decreto 9 aprile 1994 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini)
		D.M. Inter. 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
		D.M. Inter. 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50)
		D.M. Inter. 9 agosto 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
		D.M. Inter. 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone)
		R.R. 7 dicembre 2009, n. 5, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere
		R.R. 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)
		R.R. 14 febbraio 2011, n. 2 (Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)
		R.R. 14 febbraio 2011, n. 2, per la parte relativa alla definizione degli standard

		qualitativi obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie
		R.R. 19 gennaio 2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»)
		D.G.R. 29 dicembre 2010, n. IX/1189 - "Linee guida per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni amministrative relative alla classificazione, vigilanza e applicazione delle sanzioni per gli esercizi alberghieri"
E.3 Strutture per l'agriturismo		
		L. 20 febbraio 2006, n. 96 (<i>Disciplina dell'agriturismo</i>), in particolare articolo 5
		R.R. 6 maggio 2008, n. 4 (Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)
E.4 Impianti di distribuzione del carburante		
		Circ. Ministero dell'interno n. 10 del 10 febbraio 1969 (Distributori stradali di carburanti)
		D. M. dell'interno 29 novembre 2002 (Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione) Distributori stradali GPL: DPR 24 ottobre 2003, n.340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione) Distributori stradali metano: DM Inter. 28 giugno 2002 (Rettifica dell'allegato al D.M. 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione)
		D.M. Inter. 30 aprile 2012 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione) Lettera circolare DCPREV prot. n. 3819 del DM 21/03/2013 (Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione
		D.M. Inter. 31 agosto 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione)
		L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis
E.5 Sale cinematografiche		
		D.L. 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° marzo 1994, n. 153, in particolare art. 20
		D.M. Inter. 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) e ss.mm.ii..
E.6 Scuole e servizi educativi		
		D. Ministero dei lavori pubblici 18 dicembre 1975 (<i>Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica</i>)
		Circ. Ministero dei lavori pubblici 22 maggio 1967, n. 3150 (<i>Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici</i>)
		D.M. Inter. 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)

		D.M. Inter. 7 agosto 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
		D.M. Inter. 16 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido)
E.7 Enti del Terzo settore		
		D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a orma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), in particolare art. 71, comma 1
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande		
		D.Lgs 6 novembre 2007, n. 193 (<i>Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore</i>)
		D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 (<i>Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande</i>), in particolare articoli 28 e 30
		REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (<i>sull'igiene dei prodotti alimentari</i>), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
		ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (<i>Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"</i>)
		L.R. 2 febbraio 2010, n.6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare Titolo II, Capo III (Somministrazione di alimenti e bevande)
E.9 Impianti sportivi		
		D. Ministero dell'interno 18 marzo 1996 (<i>Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi</i>) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005
		D.C.N. dei commi 25 giugno 2008, n.1379 (<i>Norme CONI per l'impiantistica sportiva</i>)
		Deliberazione della conferenza stato regioni 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (<i>Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio</i>)
E.10 Strutture Termali		
E.11 Strutture Sanitarie		
		D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (<i>Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i>), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
		D.P.R. 14 gennaio 1997 (<i>Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private</i>)
		D.M. Inter. 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)
		D. Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza)

		ospedaliera)
		D.M. Inter. 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002)
	E.12 Strutture veterinarie	